

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-1239 del 14/03/2022  |
| Oggetto                     | AREE DEMANIO IDRICO - RILASCIO CONCESSIONE TEMPORANEA ALLA SOCIETA' MAVI s.r.l. PER OCCUPAZIONE CON OPERE DI CANTIERIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO - LOCALITA' SERRAVALLE - COMUNE DI RIOLO TERME - PROCEDIMENTO N. RA21T0052. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2022-1285 del 10/03/2022   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna   |
| Dirigente adottante         | Fabrizio Magnarello  |

Questo giorno quattordici MARZO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO – RILASCIO CONCESSIONE TEMPORANEA ALLA SOCIETA' MAVI s.r.l. PER OCCUPAZIONE CON OPERE DI CANTIERIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO - LOCALITA' SERRAVALLE - COMUNE DI RIOLO TERME - PROCEDIMENTO N. RA21T0052.**

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n.

895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019, n. 1717/2021);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 221, del 24/03/2021, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott. Fabrizio Magnarello;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta l’11/11/2021, registrata al PG/2021/173767, con cui il legale rappresentante della società MAVI s.r.l., c.f. 15012641005, sede legale a Roma, via Luigi De Marchi, 19, ha richiesto la concessione temporanea per l’occupazione di area demaniale in località Serravalle in Comune di Riolo Terme (RA), con opere di cantierizzazione (mq 250), nell’ambito della realizzazione dell’intervento di adeguamento statico e sismico del ponte della chiusa sul Fiume Senio (entrambe le sponde) posto al km 10+131 della SP 306 Casolana Riolese. Dati catastali: Comune di Riolo Terme F. 23 - antistante mappali 74 e 324, e F. 33 antistante mappali 7 e 11;

**DATO ATTO** dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 330 del 24/11/2021, senza che nei dieci giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**PRESO ATTO** che l’area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all’interno di un Sito Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R.

1191/2007 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** dell'assenso, con prescrizioni, espresso dalla Regione Emilia Romagna Servizio Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Ravenna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 614 del 23/02/2022, pervenuta al protocollo Arpae in data 25/02/2022, prot. n. 31975;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che la società richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 75 e quanto dovuto per il canone;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 in data 03/03/2022;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dalla società MAVI srl, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

**SU** proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO** la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla società MAVI s.r.l., c.f. 15012641005, sede legale a Roma, via Luigi De Marchi, 19, la concessione temporanea per l'occupazione di area del demanio idrico in località Serravalle in Comune di Riolo Terme (RA), con opere di cantierizzazione (mq 250), nell'ambito della realizzazione dell'intervento di adeguamento statico e sismico del ponte della chiusa sul Fiume Senio (entrambe le sponde) posto al km

10+131 della SP 306 Casolana Rioliese. Dati catastali: Comune di Riolo Terme F. 23 - antistante mappali 74 e 324, e F. 33 antistante mappali 7 e 11, **codice pratica RA21T0052**;

2. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto fino **alla data di chiusura del cantiere, con relativa rimozione degli accantieramenti residui e ripristino dell'area, comunque non oltre la data del 30 giugno 2023**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla società concessionaria in data 09/03/2022 (PG/2022/38888 del 09/03/2022) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Servizio sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 614 del 23/02/2022, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di quantificare **l'importo annuale del canone in euro 139,88**, tenuto conto di quanto specificato all'art. 6 del disciplinare.

Di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;

7. di quantificare l'importo relativo al **deposito cauzionale in euro 250,00**;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e del canone dovuto;

- 9 . di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 10 . di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
- 11 . di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
- 12 . che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- 13 . che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 36, del 31/03/2021, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023.

IL DIRIGENTE

*Fabrizio Magnarello*

*Firmato digitalmente*

## **AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata alla società MAVI s.r.l., c.f. 15012641005, sede legale a Roma, via Luigi De Marchi, 19 (codice procedimento RA21T0052).

#### **ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Senio, entrambe le sponde, nell'ambito della realizzazione dell'intervento di adeguamento statico e sismico del ponte della chiusa sul Fiume Senio, posto al km 10+131 della SP 306 Casolana Rialese località Serravalle in Comune di Riolo Terme (RA), dati catastali: Comune di Riolo Terme F. 23 - antistante mappali 74 e 324, e F. 33 antistante mappali 7 e 11, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione è concessa ad uso: opere di cantierizzazione (mq 250).

#### **ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono

responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

### **ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO**

**DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA – SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE**

**N. 614 DEL 23/02/2022**

<<- L'inizio dell'occupazione delle aree per i lavori di manutenzione dovrà essere comunicato a questo Servizio all'indirizzo pec [stpc.ravenna@postacert.regione.emiliaromagna.it](mailto:stpc.ravenna@postacert.regione.emiliaromagna.it) con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo pec;

- Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, con la formula di cui sopra, il nominativo e il numero di telefono del referente dell'impresa esecutrice per le emergenze idrauliche e trasmesso il piano per la gestione delle emergenze idrauliche;

- Dovrà essere approntato un sistema di allertamento che consenta di sgomberare l'alveo dai mezzi d'opera e dai materiali eventualmente stoccati in alveo e in golena. Il sistema di allertamento dovrà tenere in considerazione i dati pluviometrici e idrometrici del bacino del Senio, i tempi per lo sgombero dovranno regolarsi in funzione delle altezze di piena lette dall'idrometro di Casola Valsenio, per la cui visualizzazione si rimanda al sito ALLERTA METEO EMILIA-ROMAGNA gestito da ARPAE e Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- L'area di cantiere dovrà essere allestita in conformità a quanto riportato nell'elaborato allegato al presente atto;

- Per il passaggio dei mezzi d'opera in alveo dovranno essere messe in campo tutte le precauzioni necessarie per garantire il fondo trattandosi di alveo fluviale;

- Tutti gli oneri in materia di sicurezza ai sensi del T.U. D.Lgs 81/2008 sono a carico del richiedente in quanto non si tratta di un appalto commissionato dallo scrivente Servizio;

- Qualunque modifica o variazione del piano e della logistica di cantiere dovranno essere preventivamente discusse e analizzate con i tecnici referenti per il Servizio;

- Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;

- Dovranno essere adottati, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica

*incolumità;*

*- Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate dai lavori che, qualora dovessero essere soggette a fenomeni di instabilità (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.), per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, dovranno essere ripristinate secondo le direttive dell'Amministrazione competente, con spese a carico del richiedente;*

*- La presente autorizzazione è fatta unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;*

*- Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'autorizzazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente all'indirizzo pec sopra indicato;*

*- La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*

*- Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica;>>*

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino **alla data di chiusura del cantiere, con relativa rimozione degli accantieramenti residui e ripristino dell'area, comunque non oltre la data del 30 giugno 2023;**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

#### **ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

#### **ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare

l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

#### **ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

#### **ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**